

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1957

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PIZZINATO, BARATELLA, BASSANINI, BASSO, BATTAGLIA Giovanni, BEDIN, BOCO, BONAVITA, BONFIETTI, BRUNALE, BRUTTI Paolo, CALVI, CASTELLANI, CAVALLARO, CICCANTI, COLETTI, COVIELLO, CREMA, D'ANDREA, DATO, DE ZULUETA, DENTAMARO, DI GIROLAMO, DI SIENA, DONATI, FALOMI, FASSONE, FILIPPELLI, FLAMMIA, FORCIERI, GAGLIONE, GARRAFFA, GASBARRI, GRUOSSO, LAVAGNINI, LIGUORI, LONGHI, MACONI, MANZELLA, MARINO, MARITATI, MASCIONI, MICHELINI, MONTAGNINO, MURINEDDU, MUZIO, NIEDDU, PASCARELLA, PASQUINI, PEDRINI, PIATTI, RIPAMONTI, ROTONDO, SALVI, SCALERA, STANISCI, SUDANO, TOIA, TUNIS, VERALDI, VICINI, VILLONE, VISERTA COSTANTINI, VIVIANI, ZANCAN e PETERLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 2003

Norme per favorire il reinserimento dei lavoratori espulsi precocemente dal mondo del lavoro

ONOREVOLI SENATORI. - «Troppo giovani per la pensione, troppo anziani per il lavoro»: potrebbe essere questa, in sintesi, la situazione paradossale in cui si trovano almeno 600.000 lavoratori nel nostro Paese. Il presente disegno di legge punta ad offrire una possibilità per il reinserimento di questi soggetti espulsi ancora giovani dal mondo del lavoro.

Solo nel corso dello scorso anno, infatti, sono stati oltre 70.000 i lavoratori precocemente espulsi dal lavoro (quarantacinquesessantacinque anni), a cui non viene riconosciuto il diritto alla pensione, di cui 6.000 sono dirigenti industriali. Sempre dai dati della Confindustria, come risulta dall'indagine in corso da mesi da parte della Commissione Lavoro, previdenza sociale del Senato della Repubblica, si ricava che solo uno su quattro di questi lavoratori possiede qualche reale possibilità di ritrovare un'occupazione. Per queste persone è necessario, a nostro parere, un intervento particolare, stante proprio la difficoltà al loro reinserimento nel circuito del mercato del lavoro.

Occorre, inoltre, segnalare un dato significativo dal punto di vista politico: mentre da più parti, ai fini del risparmio della spesa pensionistica, si intendono adottare iniziative per prolungare la vita lavorativa, è già accaduto che l'80 per cento dei dirigenti industriali - negli ultimi cinque anni - sia ricorso alla pensione d'anzianità, come risulta dai dati dell'INPDAI. In venti anni l'INPDAI è passato da un rapporto da 6 a 1 fra lavoratori e pensionati, ad un rapporto di 0,8 a 1. Rispetto a questo fenomeno di espulsione dalle attività lavorative in crescita così rapida e con caratteristiche preoccupanti, visto anche l'aumento dell'aspettativa media di vita (fra le più alte del mondo), è necessario ricercare

una soluzione in una prospettiva a medio e a lungo termine, visto che l'età a rischio di allontanamento dalle aziende - in particolare per le professioni di tipo medio-alto - si sta progressivamente abbassando.

Nel frattempo, occorre riflettere e agire anche sulla condizione di quelle migliaia di ex-lavoratori che si trovano privati di qualsiasi forma di reddito, dovendo attendere anni per raggiungere il diritto alla pensione.

Siamo peraltro coscienti che il problema della disoccupazione in età matura è oggi un aspetto inquietante in tutto il mondo occidentale. La Relazione introduttiva alla Conferenza UE su occupazione e sistemi pensionistici, del 4 febbraio 2002, a firma Anna Diamantopoulou, Commissario responsabile per occupazione e affari sociali europei, ha concentrato l'attenzione sulla disoccupazione in età matura ed invita gli Stati membri ad un maggiore impegno nell'individuare soluzioni idonee per affrontare questa nuova emergenza sociale. Diversi studi confermano questi dati: da una recentissima ricerca ISFOL dal titolo «*Prolungamento della vita attiva e politiche del lavoro*», che fornisce dati ed analisi approfondite sulla gravità di questo fenomeno in Europa e in Italia, a quella prodotta dalla Adecco, una delle più quotate agenzie di lavoro interinale, che afferma che un terzo dei disoccupati nella UE sono cittadini in età matura.

Si tratta, quindi, di un fenomeno che riguarda molti Paesi e che non è riconducibile solo a motivazioni legate al costo del lavoro o alla flessibilità. Un fattore determinante, all'origine di questo *trend*, va ricercato nella diversa organizzazione delle attività produttive, indotta da un crescente livello di automazione, che porta a sminuire il valore dell'esperienza lavorativa e dei criteri di respon-

sabilizzazione delle risorse; né va, infine, dimenticata l'applicazione, acritica, di teorie dell'organizzazione del lavoro (*young-in, old-out*), importate in occidente dai modelli di sviluppo industriale del *Far East* e degli USA.

Oltre a ciò, questa categoria di lavoratori si trova, dunque, fortemente penalizzata a causa dell'attuale organizzazione del mercato del lavoro italiano, che non consente loro un reinserimento nel mondo lavorativo o addirittura un mancato reinserimento. Il problema è soprattutto di natura generazionale, in quanto per i lavoratori ultraquarantacinquenni le prospettive di occupazione sono ridotte a causa anche degli scarsi incentivi e delle attuali tipologie contrattuali che minano continuamente la loro quota di mercato, continuando a farli soffrire di una difficile condizione di accesso e di permanenza sul mercato del lavoro.

Questo disegno di legge intende proporre delle soluzioni «a ventaglio», che consentano il rientro di queste persone nel mondo del lavoro, attraverso una serie di possibilità: incentivi per le assunzioni, percorsi formativi specifici, previsioni di favore per l'affidamento di appalti da parte delle pubbliche amministrazioni e benefici per favorire la formazione di imprese individuali o societarie e cooperative, con l'estensione a questi

soggetti delle norme già esistenti, come, ad esempio, quelle per le cooperative sociali e i contratti di formazione e lavoro.

Il problema dei lavoratori in età matura espulsi precocemente dal lavoro e che si trovano soli ad affrontare il dramma della disoccupazione è ormai all'attenzione da anni. Il problema, poi, si pone in modo più accentuato per i lavoratori in età matura espulsi individualmente rispetto a quelli che hanno subito la stessa sorte ma con grandi gruppi industriali. Questi ultimi, grazie all'attenzione dei *media* e della numerosità sono riusciti ad ottenere condizioni di uscita maggiormente protette. I primi, invece, sono totalmente indifesi e soggetti spesso a condizioni di uscita non tutelate o fortemente «concordate». Per questi si vengono a creare anche disagi per via della non riconosciuta condizione di disoccupati, che precludono l'accesso alle varie forme di protezione sociale. È dunque ora di compiere un primo passo: questo disegno di legge intende fornire soluzioni - anche se parziali - alle difficoltà vissute da una parte importante del mondo del lavoro, che costituisce una risorsa dimenticata per il nostro Paese. Per questi motivi i promotori si augurano un esame e un'approvazione in tempi rapidi di questo disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Disposizioni in materia di incentivi
all'occupazione e all'autoimpiego)*

1. Al fine di favorire l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato, di durata superiore a dodici mesi, con lavoratori di età superiore a quarantacinque anni, disoccupati a causa di processi di riduzione o trasformazione di attività o lavoro e di cessazione di attività di lavoro autonomo, e iscritti alle liste di mobilità e di collocamento da più di un anno, lo Stato e le regioni, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative e regolamentari, riconoscono ai datori di lavoro e ai lavoratori apposite incentivazioni all'espansione occupazionale e all'autoimpiego, sotto forma di sgravi contributivi, finanziamenti agevolati, crediti d'imposta, forme d'imposizione negativa sul reddito, prestazioni di garanzie per l'accesso al credito, deduzioni dal reddito imponibile.

2. Le disposizioni di incentivazione all'occupazione e allo sviluppo adottate con leggi e regolamenti regionali, nell'ambito della potestà concorrente di cui all'articolo 117 della Costituzione, sono adottate nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti o desumibili dalla legislazione statale vigente, delle competenze legislative statali in materia di immigrazione, tutela della concorrenza, perequazione delle risorse finanziarie, nonché nel rispetto dei vincoli posti dall'articolo 120 della Costituzione.

Art. 2.

(Disposizioni in materia di abolizione dei limiti di età per l'accesso al mercato del lavoro)

1. Alla legge 15 giugno 1997, n. 127, il comma 6 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, fatta eccezione per i soli concorsi pubblici indetti per il reclutamento di personale militare e di polizia».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di prevedere espressamente limiti di età nell'assunzione dei lavoratori e negli annunci pubblicitari di assunzione.

3. Ai datori di lavoro e agli intermediari pubblicitari che violano la disposizione di cui al comma 2 è applicata una sanzione amministrativa pari a 2.500 euro.

Art. 3.

(Percorsi formativi)

1. Presso i centri per l'impiego e gli uffici di collocamento privati sono istituiti appositi uffici e sportelli per i lavoratori di cui all'articolo 1, finalizzati all'organizzazione di banche dati per l'incontro di domanda e offerta di lavoro, nonché alla predisposizione di percorsi formativi e di ricollocazione professionale dei medesimi.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto ad accedere gratuitamente a puntuali informazioni in merito alle opportunità lavorative, ai posti di lavoro vacanti e all'offerta formativa esistente sul territorio nazionale, regionale e locale; essi hanno inoltre diritto a servizi gratuiti di orientamento e all'assistenza nella ricerca di lavoro e nella progettazione, nel corso della vita lavorativa, di

percorsi, anche individuali, di apprendimento e formazione professionale.

Art. 4.

(Cooperative)

1. Alle cooperative e alle società di persone costituite dai soggetti di cui all'articolo 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni.

Art. 5.

(Ricollocazione professionale)

1. Per la ricollocazione professionale dei soggetti di cui all'articolo 1 sono promosse, in via prioritaria, da parte delle amministrazioni pubbliche, convenzioni con cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani e società di persone a condizione che la forza lavoro in essi occupata sia costituita, in misura non inferiore al 40 per cento, dagli stessi lavoratori, per l'affidamento all'esterno di attività e servizi.

Art. 6.

(Incentivi alle assunzioni)

1. Nelle aree territoriali ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, e comunque in tutte le aree territoriali con tasso di disoccupazione superiore al 10 per cento, l'incentivo per l'incremento dell'occupazione, costituito dal contributo attribuito nella forma di credito di imposta, di cui all'articolo 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è fissato, fino al 31 dicembre 2006, nella misura di 300 euro qualora il datore di lavoro proceda all'assunzione di lavoratori di cui all'articolo 1. Nelle altre aree

territoriali il medesimo contributo è fissato nella misura di 200 euro per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 1.

Art. 7.

*(Incentivi all'autoimprenditorialità
e all'autoimpiego)*

1. Possono essere ammesse ai benefici di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni, recante incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, anche le società, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, composte esclusivamente o prevalentemente da soggetti di età compresa tra i quarantacinque e i sessantacinque anni, che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, che presentino progetti per l'avvio di nuove iniziative nei settori di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto medesimo.

Art. 8.

*(Modifica all'articolo 15
della legge 29 aprile 1949, n. 264 -
Riassunzione di lavoratori licenziati)*

1. All'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, dopo il sesto comma è inserito il seguente:

«I lavoratori licenziati da un'azienda con più di quindici dipendenti, in ragione di processi di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda, qualora la stessa proceda, nei successivi tre anni dalla data del licenziamento, ad un aumento dell'organico del personale».

Art. 9.

*(Modifica all'articolo 4 della legge
11 maggio 1990, n. 108 -
Disciplina dei licenziamenti individuali)*

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 11 maggio 1990, n. 108, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nei confronti dei datori di lavoro che assumono presso la loro azienda lavoratori licenziati di età superiore ai quarantacinque anni».

Art. 10.

(Agevolazioni contributive)

1. Il datore di lavoro che procede all'assunzione dei lavoratori di cui all'articolo 1, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, versa i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di un terzo di quelli dovuti per un periodo massimo di cinque anni.

2. All'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, dopo le parole: «per i lavoratori di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «nonché per i lavoratori di età superiore a quarantacinque anni, disoccupati in ragione di processi di riduzione o trasformazione di attività o lavoro e di cessazione di attività di lavoro autonomo, e iscritti alle liste di mobilità e di collocamento da più di un anno».

3. Per favorire la copertura assicurativa previdenziale dei soggetti di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 1° gennaio 2003 è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un apposito fondo, alimentato con il contributo di solidarietà di cui all'articolo 37, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché da una dotazione iniziale di importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, a carico del bilancio dello Stato.

Art. 11.

(Contratti di formazione e lavoro)

1. I lavoratori di cui all'articolo 1 possono essere assunti, per un periodo massimo di sei mesi, con contratto di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni.

2. Al datore di lavoro, qualora al termine del contratto di cui al comma 1 assuma il lavoratore con contratto a tempo indeterminato, è attribuito il credito di imposta, di cui all'articolo 63 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, fissato nella misura di 300 euro. In alternativa, il datore di lavoro può versare i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di un terzo di quelli dovuti per un periodo massimo di cinque anni.

Art. 12.

(Disposizioni finanziarie e finali)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

b) articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

c) articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

d) articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni;

f) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

g) articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

h) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni;

i) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, e successive modificazioni;

l) articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni;

m) articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni;

n) articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni.

